



Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto Legislativo 231/01

Revisione 2 del 03.11.2022

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI.....	5
2. PREMESSA	6
3. IL DECRETO	6
3.1 <i>I presupposti della responsabilità.....</i>	<i>6</i>
3.2 <i>La condizione esimente.....</i>	<i>6</i>
3.3 <i>Le sanzioni.....</i>	<i>7</i>
4. LA SOCIETA' ED I PROCESSI	9
4.1 <i>Organizzazione e governance.....</i>	<i>9</i>
4.2 <i>Partecipazioni societarie.....</i>	<i>10</i>
5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CBL DISTRIBUZIONE SRL.....	10
5.1 <i>Finalità</i>	<i>10</i>
5.2 <i>Destinatari</i>	<i>10</i>
5.3 <i>Costruzione – analisi del rischio e individuazione processi sensibili</i>	<i>10</i>
5.4 <i>Approvazione dei documenti.....</i>	<i>11</i>
5.5 <i>Diffusione e responsabilità per l'attuazione</i>	<i>11</i>
5.6 <i>Responsabili interni per l'attuazione del MOG</i>	<i>12</i>
5.7 <i>La parte speciale per la prevenzione corruzione</i>	<i>12</i>
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
6.1 <i>Il disposto normativo</i>	<i>13</i>
6.2 <i>Requisiti di OdV.....</i>	<i>13</i>
6.3 <i>Ineleggibilità</i>	<i>13</i>
6.4 <i>Decadenza</i>	<i>14</i>
6.5 <i>Revoca.....</i>	<i>14</i>
6.6 <i>Compiti e poteri</i>	<i>14</i>
6.7 <i>Informativa agli Organi Sociali</i>	<i>15</i>
6.8 <i>Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza</i>	<i>15</i>
6.9 <i>Gestione delle segnalazioni</i>	<i>15</i>
7. SISTEMA DISCIPLINARE	16
7.1 <i>Violazioni del Modello</i>	<i>16</i>
7.2 <i>Misure nei confronti dei dipendenti.....</i>	<i>17</i>
7.3 <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>	<i>19</i>
7.4 <i>Misure nei confronti degli amministratori e componenti organi di controllo.....</i>	<i>20</i>
7.5 <i>Misure nei confronti di soggetti terzi</i>	<i>20</i>

8.	PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI: LE MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE	20
8.1.1	Compiti, responsabilità e autorità	20
8.1.2	Sistema di deleghe	21
8.1.3	Segregazione delle attività	21
8.1.4	Tracciabilità	21
8.1.5	Gestione dei flussi finanziari	21
8.1.6	Monitoraggio dei dati economici	21
8.1.7	Procedure	21
8.1.8	Utilizzo “tools” informatici	21
9.	PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
9.1	<i>Funzione della Parte Speciale 1</i>	<i>22</i>
9.2	<i>Processi sensibili e potenziali modalità attuative</i>	<i>23</i>
9.3	<i>Criteri di condotta e divieti</i>	<i>23</i>
9.4	<i>Flussi informativi</i>	<i>25</i>
9.5	<i>Sanzioni</i>	<i>25</i>
10.	PARTE SPECIALE 2 - REATI INFORMATICI	26
10.1	<i>Funzione della Parte Speciale 2</i>	<i>26</i>
10.2	<i>Processi sensibili e potenziali modalità attuative</i>	<i>27</i>
10.3	<i>Criteri di condotta e divieti</i>	<i>27</i>
10.4	<i>Flussi informativi</i>	<i>28</i>
10.5	<i>Sanzioni</i>	<i>28</i>
11.	Parte speciale 3 – REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	29
11.1	<i>Funzione della Parte Speciale 3</i>	<i>29</i>
11.2	<i>Processi sensibili e potenziali modalità attuative</i>	<i>29</i>
11.3	<i>Criteri di condotta e divieti</i>	<i>30</i>
11.4	<i>Flussi informativi</i>	<i>30</i>
11.5	<i>Sanzioni</i>	<i>30</i>
12.	Parte speciale 4 – REATI SOCIETARI	31
12.1	<i>Funzione della Parte Speciale 4</i>	<i>31</i>
12.2	<i>Processi sensibili e potenziali modalità attuative</i>	<i>31</i>
12.3	<i>Criteri di condotta e divieti</i>	<i>32</i>
12.4	<i>Flussi informativi</i>	<i>34</i>
12.5	<i>Sanzioni</i>	<i>34</i>
13.	Parte speciale 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	35
13.1	<i>Funzione della Parte Speciale 5</i>	<i>35</i>
13.2	<i>Processi sensibili e potenziali modalità attuative</i>	<i>35</i>
13.3	<i>Criteri di condotta e divieti</i>	<i>36</i>

13.4	Flussi informativi	37
13.5	Sanzioni.....	37
14.	Parte speciale 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI	38
14.1	Funzione della Parte Speciale 6.....	38
14.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	38
14.3	Criteri di condotta e divieti.....	39
14.4	Flussi informativi	41
14.5	Sanzioni.....	42
15.	Parte speciale 7 – REATI AMBIENTALI	43
15.1	Funzione della Parte Speciale 7.....	43
15.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	44
15.3	Criteri di condotta e divieti.....	44
15.4	Flussi informativi	45
15.5	Sanzioni.....	45
16.	Parte speciale 8 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE	46
16.1	Funzione della Parte Speciale 8.....	46
16.2	Processi sensibili e potenziali modalità attuative	46
16.3	Criteri di condotta e divieti.....	46
16.4	Flussi informativi	46
16.5	Sanzioni.....	46
17.	ALLEGATO 1 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.Lgs. 231/01	47
18.	ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI CBL DISTRIBUZIONE SRL.....	70

GRIGLIA DELLE MODIFICHE

DATA	Rev	DESCRIZIONE MODIFICA
23.05.2016	0	Prima Emissione del Modello Organizzativo.
28.11.2019	1	Revisione generale del Modello Organizzativo a seguito di: - estensione del catalogo reati conseguente a nuova normativa - aggiornamento della valutazione del rischio per considerare evoluzioni organizzative interne
31.08.2022	2	Revisione per estensione del catalogo reati e aggiornamento valutazione del rischio.

1. DEFINIZIONI

Società / CBLd: si intende CBL Distribuzione Srl - Sede Operativa in Mede (PV), Via Martiri della Libertà, n. 102.

Decreto / D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Processi sensibili: attività, tra loro correlate, nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per mettere in atto condotte orientate alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01; sono individuati mediante l’analisi del rischio.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti di CBLd ovvero CCNL Gas Acqua.

MOG: insieme di tutti i documenti (Modello Organizzativo, Codice Etico, Procedure etc), regole, profili strutturati di responsabilità costituente il modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire i reati così come richiesto dall’articolo 6 comma 1a del Decreto e rispondente alle esigenze specificate al comma 2 del medesimo articolo.

Modello Organizzativo: il presente documento.

Codice Etico: documento che fissa i codici di condotta e comportamentali che la Società ha deciso di adottare e richiede ai destinatari; le indicazioni possono riferirsi anche a settori anche non correlati con la prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

Collaboratori: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Organismo di Vigilanza / OdV: l’Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 1b e 1d del Decreto.

2. PREMESSA

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e descrive, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'insieme delle regole e relative responsabilità istituite, secondo i requisiti stabiliti dal Decreto, con la finalità di prevenire i reati richiamati dallo stesso.

Il documento si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali. La Parte Generale riporta:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- la modalità di analisi e valutazione dei rischi e di identificazione dei processi “sensibili” ai reati previsti dal Decreto;
- le modalità per l'adozione e diffusione del modello organizzativo all'interno della Società;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- la gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni;
- il sistema disciplinare.

Le Parti Speciali descrivono (per i gruppi di reati individuati come applicabili nella valutazione del rischio):

- le modalità potenziali di condotte illecite;
- le condotte ed i divieti richiesti ai destinatari
- il riferimento ad ulteriori documenti (es. procedure) per la regolamentazione dei processi in ottica preventiva e di controllo.

Il Modello Organizzativo fa riferimento al Codice Etico, documento che indica i canoni di comportamento e i divieti strumentali all'attuazione dei valori aziendali e che costituisce il riferimento per l'attività quotidiana per coloro che operano in Società o nell'interesse della stessa

3. IL DECRETO

3.1 I presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*. Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di alcuni reati. I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione degli illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 è in allegato 1.

3.2 La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto prevede per l'Ente l'esonero dalla responsabilità e dalle sanzioni qualora:

- abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, “modelli di organizzazione e di gestione” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.

Sempre secondo il Decreto i modelli di organizzazione e di gestione devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli (procedure, istruzioni) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza.

Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Ente potrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti solo provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti nelle caratteristiche del Modello e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati dolosi) o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati colposi).

3.3 Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato. Le sanzioni applicabili all'Ente sono pertanto:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo si applica sempre la sanzione pecuniaria attraverso limiti specificati numericamente in *'quote'* applicate dal Giudice *in numero* tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori e *in valore* considerando le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività

- la sospensione/revoca licenze o autorizzazioni o concessioni funzionali all'attività
- il divieto di contrattare con la PA
- l'esclusione di agevolazione, finanziamenti contributi e revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata; devono essere modulate in ossequio ai principi di proporzionalità idoneità e gradualità.

La confisca è sempre disposta con sentenza di condanna salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede, infine, che in caso di applicazione di sanzioni interdittive possa essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna per un periodo stabilito dal Giudice.

4. LA SOCIETÀ ED I PROCESSI

CBL Distribuzione S.r.l. gestisce il Servizio di Distribuzione del Gas Metano in una specifica area della Lomellina; la Società opera in conformità ai regolamenti dell'Autorità che tutelano la concorrenza nel settore dell'Energia.

Le attività di CBLd si sviluppano secondo i seguenti processi:

- Commerciale comprende le attività che portano alla predisposizione di preventivi ed alla contrattualizzazione con Società di Vendita e con utenti privati (es. lottizzazione)
- Progettazione sostanzialmente esecutiva nel caso di interventi rilevanti di sostituzione o adeguamento o estensione reti
- Realizzazione del servizio che comprende la conduzione e manutenzione, i controlli reti e impianti, le manutenzioni straordinarie, attivazione e disattivazione della fornitura, gestione emergenze e pronto intervento;
- Direzionale, comprendente le attività riferite alla definizione degli obiettivi, pianificazione, messa a disposizione delle risorse, gestione organizzazione e governance societaria, gestione dei finanziamenti;
- Approvvigionamento comprendente le attività di selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori di beni e servizi;
- Amministrazione comprendente le attività inerenti la redazione e approvazione del bilancio, le attività amministrative e di contabilità riferite a ciclo attivo e passivo, tesoreria, gestione amministrativa del personale e fiscalità;
- Gestione risorse, comprendente le risorse informatiche, infrastrutturali e del personale (inserimento e sviluppo competenze);
- Compliance, comprendente ogni specifico adempimento connesso con l'applicazione delle leggi (sicurezza, ambiente, privacy) e delle norme (gestione qualità) inerenti ed applicabili ai processi di CBLd.

4.1 Organizzazione e governance

La struttura organizzativa di CBL Distribuzione Srl è rappresentata dall'Organigramma riportato in allegato 2 al presente documento.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, dotato dei poteri Statutari di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dei Soci, e da un Procuratore cui sono state conferiti specifici poteri.

Il sistema di controllo è caratterizzato dalle attività del Collegio Sindacale cui compete:

- la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, così come previsto dall'articolo 2403 del codice civile;
- la Revisione Legale dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis del codice civile.

La Società ha adottato un sistema di controllo interno per la prevenzione dei reati, rappresentato dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e gestione dei rischi, una conduzione dell'impresa corretta e rispettosa della legge.

Tale sistema di controllo trova riscontro nel presente Modello Organizzativo, la responsabilità per l'emissione e l'implementazione del quale è dell'Amministratore Unico, che provvede, inoltre, mediante il supporto dell'Organismo di Vigilanza, a verificarne periodicamente l'adeguatezza di effettivo funzionamento

4.2 Partecipazioni societarie

CBL Distribuzione Srl è Società soggetta al controllo di CBL SpA Società che gestisce ed eroga una serie di Servizi (Ciclo Idrico integrato, Vendita Gas) a beneficio dei Comuni Soci.

CBL Distribuzione Srl non controlla o partecipa al capitale di altre Società.

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CBL DISTRIBUZIONE SRL

5.1 Finalità

Il presente documento descrive l'insieme delle regole operative, strutture organizzative, responsabilità, procedure, condotte e divieti che disciplinano i processi aziendali con l'obiettivo di:

- prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;
- determinare la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nelle relative sanzioni disciplinari;
- stabilire le responsabilità e modalità di controllo sull'attuazione ed efficacia;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto, anche nel caso in cui fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui essa fa riferimento;
- consentire alla Società, grazie all'azione di monitoraggio sui processi sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati.

5.2 Destinatari

Le regole definite nel presente documento, hanno come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione della Società;
- i componenti degli Organi Sociali e di controllo;
- i dipendenti.

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a CBLd, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori, consulenti);
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- fornitori in generale.

5.3 Costruzione – analisi del rischio e individuazione processi sensibili

La costruzione è implementata secondo le seguenti fasi:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali e loro interazioni
- individuazione dei processi
- analisi del rischio comparativa tra le regole di controllo nei processi esistenti ed un modello astratto di riferimento considerato sulla base del contenuto del Decreto, delle Linee guida, della dottrina e giurisprudenza; tutto ciò tenendo conto della storia giudiziaria della Società per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01
- determinazione dei processi "sensibili" ai reati previsti dal Decreto
- definizione del modello di controllo, conseguentemente all'esito delle fasi precedenti e coerentemente con le scelte di indirizzo degli organi gestori.

A seguito della analisi del rischio, separatamente documentata, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Realizzazione del servizio
- Direzionale,
- Approvvigionamento
- Amministrazione
- Gestione risorse (risorse umane e IT);
- Compliance.

Sono state predisposte le seguenti otto Parti Speciali del Modello, le quali fanno riferimento a specifici gruppi di reato:

- *reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*
- *reati informatici*
- *reati di criminalità organizzata*
- *reati societari*
- *reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro*
- *reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio e reati tributari*
- *reati ambientali*
- *impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare*

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati, sulla base dell'attività svolta da CBLd, si è ritenuta l'attuazione della condotta "non applicabile" o "sostanzialmente non significativa". In tal caso i processi si ritengono sufficientemente presidiati dalle condotte, dai divieti e dalle indicazioni comportamentali contenuti nel "Codice etico".

5.4 Approvazione dei documenti

Il Modello Organizzativo, unitamente al Codice Etico, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/01, atto di deliberazione dell'Amministratore Unico, che ne garantisce l'aggiornamento nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel D.Lgs. 231/01 o normativa correlata;
- integrazione del catalogo reati;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni della Società;
- notizie di grave inadempienza alle regole di condotta e prevenzione;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto";
- iniziative volte al miglioramento organizzativo.

Il "corpus procedurale" è approvato dalle funzioni delegate alla gestione degli aspetti organizzativi della Società.

OdV deve essere tempestivamente informato, secondo procedura interna, quantomeno in caso di aggiornamento del Modello e del Codice Etico.

5.5 Diffusione e responsabilità per l'attuazione

CBLd promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti di tutta la documentazione costituente il MOG, mediante:

- distribuzione in formato cartaceo e/o elettronico ai dipendenti che devono dichiarare ricevuta ed impegno al rispetto dei contenuti

- attuazione di sessioni informativo-formazione documentate. L'attività è diversificata a seconda dei destinatari ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ad essi la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
- specifica attenzione per la distribuzione della documentazione e le azioni informativo-formative è prevista nelle fasi di inserimento di nuovo personale, contestualmente al quale si formalizza l'accettazione degli impegni e la condivisione delle politiche della Società.
- La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema disciplinare.

Per i referenti esterni viene messa a disposizione copia del Codice Etico mediante il Sito Web e viene previsto l'inserimento, nei contratti, di specifiche clausole nelle quali è inserita una obbligazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, impegno al suo rispetto e, in generale, a principi di integrità.

Ciascun dipendente è tenuto:

- ad acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MOG, rendendoli attuati nell'ambito delle attività previste dalla propria mansione.
- ad attuare le regole procedurali di pertinenza
- a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione di quanto previsto nel MOG;
- a partecipare ai corsi di formazione;
- ad attuare la procedura di gestione flussi informativi ad OdV per quanto di pertinenza;
- a segnalare ogni comportamento non allineato ai contenuti previsti dal MOG.

5.6 Responsabili interni per l'attuazione del MOG

I Dirigenti sono individuati come "responsabili interni per l'attuazione del MOG"; essi:

- hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle regole di condotta e dei divieti stabiliti dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e dalle procedure e altri documenti prescrittivi attinenti la regolamentazione dei processi dell'area di competenza;
- devono richiedere ai propri referenti un comportamento allineato alle indicazioni procedurali e alle condotte stabilite dal MOG.

5.7 La parte speciale per la prevenzione corruzione

CBL Distribuzione predispone ed aggiorna il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC) in conformità alla Legge 190/2012 e normativa correlata (es. Determinazioni ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione).

Il PTPC costituisce Parte Speciale del Modello 231 e si riferisce alla mappatura dei processi a "rischio 190" e alla definizione delle conseguenti misure di prevenzione.

Se il D.Lgs. 231/01 ha l'obiettivo di prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società; la Legge 190 istituisce un sistema di identificazione di processi sensibili e definizione di regole di prevenzione anche per reati commessi in danno della società (es. corruzione passiva).

Il PTPC è predisposto e gestito dai referenti aziendali come documento autonomo rispetto al presente documento, anche considerando le potenziali differenze nelle frequenze di aggiornamento. L'armonizzazione tra Modello 231 e il PTPC si basa, in ogni caso, sulle seguenti regole:

- La pubblicità all'interno e all'esterno delle misure di prevenzione sfrutta i medesimi canali;

- Il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) collabora con l'Organismo di Vigilanza (ODV) nella modalità di monitoraggio per la verifica di attuazione delle misure di prevenzione dei due Modelli;
- RPC e ODV utilizzano la medesima procedura per la gestione dei flussi informativi, compresa la gestione delle "segnalazioni anonime";
- RPC e ODV sono sollecitati al coordinamento della propria attività di controllo (sui reciproci modelli) al fine di mettere in atto le opportune sinergie; tale collaborazione trova esito nella organizzazione di almeno una riunione annuale di reciproca condivisione ed aggiornamento.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Il disposto normativo

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto l'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato degli opportuni poteri di iniziativa e controllo, rappresenta presupposto indispensabile per la strutturazione di un Modello Organizzativo esimente.

CBL distribuzione ha scelto di costituire il proprio Organismo di Vigilanza in forma monocratica.

6.2 Requisiti di OdV

L'Organismo di Vigilanza viene selezionato dall'Amministratore Unico considerando i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza – OdV è libero da ogni forma di interferenza da parte di qualunque funzione e organismo della Società; all'OdV non sono assegnati compiti operativi in modo da non minarne l'obiettività di giudizio. I membri dell'Organismo non sono legati all'area presso cui esercitano le funzioni di controllo da qualsiasi situazione che possa ingenerare conflitto di interesse. I dipendenti della Società eventualmente nominati all'interno dell'organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica. E' messo a disposizione di OdV un budget di spesa da destinare autonomamente ad ogni iniziativa che possa rafforzarne l'autonomia nella propria attività di controllo.
- Professionalità – OdV ha il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate. In particolare specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva/auditing, nell'analisi per processi e nella valutazione dei sistemi di controllo; ha competenze in ambito giuridico e nelle tecniche di prevenzione dei reati. Ad integrazione di quanto sopra OdV può, mediante il budget, avvalersi dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze/competenze o per le indagini ed approfondimenti.
- Continuità d'azione – viene garantito un numero adeguato di ispezioni e controlli nell'arco del mandato (almeno quattro annuali) e sono messe a disposizione di OdV figure interne a supporto per garantire il pieno contatto tra le azioni dell'Organismo e la struttura aziendale.
- Onorabilità - in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di OdV indicate al successivo paragrafo.

6.3 Ineleggibilità

Non possono essere nominati come membro OdV di CBL Distribuzione coloro che:

- abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.

- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con gli Amministratori e con i sindaci e/o revisori;
- si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- abbiano prestato fideiussione altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- abbiano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla stessa.

6.4 Decadenza

I componenti OdV decadono nel momento in cui si manifesti uno dei requisiti di ineleggibilità sopra indicati.

6.5 Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può procedere con la revoca di OdV nel caso di:

- subentrata condizione di cui al paragrafo 6.3
- grave inadempimento ai propri compiti previsti dal modello organizzativo
- sentenza di condanna nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza
- inosservanza degli obblighi di riservatezza
- il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo 6.2.

6.6 Compiti e poteri

Sono assegnati ad OdV i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del MOG di CBLd;
- verificare l'efficacia del MOG rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- evidenziare la necessità di aggiornamento in relazione ai mutamenti interni o esterni e agli esiti dei controlli o di violazioni;
- strutturare, in collaborazione con le funzioni interne, un flusso informativo efficace;
- gestire secondo procedura ogni informativa ricevuta in riferimento alla violazione alle regole previste dal Modello;
- effettuare controlli sul campo mantenendo un'adeguata continuità d'azione;
- sostenere ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle regole di prevenzione ed il coinvolgimento dell'organizzazione sui temi inerenti Decreto e Modello.

Le attività di OdV non possono essere sindacate da altro organismo o funzione della Società, fermo restando che l'Amministratore vigila sull'adeguatezza e l'efficacia dell'intervento di OdV.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a fornire ad OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

6.7 Informativa agli Organi Sociali

OdV riferisce almeno annualmente all'Amministratore Unico, mediante relazione scritta, sulle attività effettuate, l'esito delle stesse e l'efficacia preventiva del modello organizzativo.

Fatto salvo quanto riportato al par. 5.6, almeno annualmente è organizzato un incontro tra OdV e Collegio Sindacale per reciproco aggiornamento e/o approfondimento dei temi attinenti le regole di prevenzione in relazione alle attività di controllo esercitate.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere di interloquire con l'Amministratore per confronto su situazioni che siano attinenti l'attuazione e/o l'efficacia del Modello e, parimenti, può essere da esso convocato in qualsiasi momento per riferire in merito al funzionamento del modello o su situazioni specifiche.

6.8 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza

Affinché OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo verso l'Organismo stesso.

Deve essere obbligatoriamente trasmesso ad OdV, da parte del Direttore, quanto di seguito riportato.

Al manifestarsi dell'evento:

- Esiti di accessi e ispezioni di pubbliche autorità (G.d.F., Agenzia delle Entrate, Ag. Dogane, ASL, VVF, Ispettorato del Lavoro)
- Aggiornamenti nell'organizzazione e nel sistema di deleghe e mansionari
- Provvedimento o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01
- Richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti o da altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01
- Aggiornamenti/modifiche/revisioni al "modello organizzativo"
- Notizie di eventi infortunistici di durata superiore a 15 GG
- Notizie di richieste di malattia professionale
- Ogni notizia riferita alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione

Almeno annualmente:

- Informativa sui provvedimenti disciplinari adottati e relativi esiti
- Informativa sui contenziosi giudiziali e stragiudiziali in essere

Le informazioni devono essere trasmesse in busta chiusa all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di CBL distribuzione oppure a mezzo mail all'indirizzo odv@cblistribuzione.it.

OdV potrà accedere alle informazioni disponibili alla pagina "Società trasparente" del sito istituzionale.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente paragrafo, costituisce violazione e risulta, pertanto, assoggettata alle previsioni del sistema disciplinare.

6.9 Gestione delle segnalazioni

La Società ha istituito un sistema di gestione delle "segnalazioni" in conformità alla normativa per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing); le regole operative sono riportate in una specifica procedura interna.

La procedura deve essere utilizzata anche per comunicare la violazione, o la presunta violazione, di Codice Etico, Modello 231 o procedure correlate di cui si venga a conoscenza.

La procedura garantisce l'applicazione di idonee misure affinché sia sempre garantita la riservatezza dell'identità di chi trasmette la segnalazione, anche nel rispetto della normativa in tema privacy.

E' vietato qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante; nel contempo le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; non devono essere effettuate segnalazioni non veritiere.

Gli atti ritorsivi o discriminatori, le violazioni della riservatezza, le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave costituiscono violazione e risultano assoggettate alle previsioni del sistema disciplinare al cui paragrafo si rimanda.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure del MOG è indispensabile per garantire l'effettività e efficacia dello stesso.

Le sanzioni sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità intenda perseguire tale illecito. Le regole che seguono integrano le clausole del CCNL e disciplinano le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi e delle regole del MOG di CBLd; pertanto i contenuti di questo capitolo devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti secondo le seguenti modalità:

- Estratto affisso presso le sedi aziendali in luogo accessibile a tutti;
- Estratto collocato in una cartella condivisa di rete;
- Pubblicazione su sito WEB.

Resta fermo che le previsioni del presente Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modifiche.

7.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal "Codice etico";
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Modello, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 1
 - in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 2
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 3
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 4
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento comportante il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 5
 - in relazione al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio o reato tributario, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 6
 - in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 7

- in relazione al rischio di commissione di un reato riferito all'utilizzo di persone il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 8
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta nell'ambito della gestione del "flusso delle informazioni", nella mancata partecipazione senza giustificato motivo agli incontri e sopralluoghi programmati dall'OdV;
- mancata partecipazione agli incontri e iniziative di formazione e coinvolgimento su Decreto e MOG;
- mancato invio ad OdV delle informazioni previste dalla procedura interna di riferimento (flussi informativi ad OdV).

Nell'ambito delle regole previste per la gestione delle "segnalazioni" sono sanzionati:

- La messa in atto azioni di ritorsione o discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- La violazione degli obblighi di riservatezza riferiti al segnalante;
- L'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

L'evidenza di tali condizioni è riportata, qualora ne venga a conoscenza e dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti, da OdV al Procuratore che può essere destinatario di analoga comunicazione anche da parte degli enti terzi preposti dalla norma come interfaccia del segnalante (Sindacati, Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Si procede con l'applicazione delle sanzioni secondo quanto riportato ai paragrafi seguenti in relazione al soggetto destinatario della sanzione stessa.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- presenza e intensità dell'elemento intenzionale;
- presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- entità del pericolo (e/o delle conseguenze della violazione) per la Società e portatori di interesse, nonché per le persone destinatarie della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- prevedibilità delle conseguenze;
- tempi ed i modi della violazione;
- circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

7.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'avvio del procedimento può muovere da una segnalazione da OdV al Procuratore per le misure disciplinari oppure può essere attivato dalla stessa funzione, in caso di diretta acquisizione della notizia; in questo caso OdV deve essere immediatamente informato.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo vigente, sono:

- rimprovero verbale o scritto;
- multa fino a quattro ore di retribuzione oraria;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da uno a dieci giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

1. incorre nei provvedimenti di richiamo verbale / scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
3. incorre nel provvedimento di sospensione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che: 1) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 2) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3 che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;
5. incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento del rimprovero scritto, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che non rispetta il Modello nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;
3. incorre nel provvedimento della sospensione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente:

- a. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come “grave” all’integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l’autore dell’infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
 - b. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell’arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, così come specificato nel punto 3 che precede, oltre due volte nell’arco di due anni;
5. incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come “gravissima” all’integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l’autore dell’infrazione.

La contestazione degli addebiti sarà sempre attuata nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

Nel caso in cui l’infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di riferimento.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

L’avvio del procedimento può muovere da una segnalazione da OdV alla funzione delegata, oppure può essere attivato dalla stessa funzione in caso di diretta acquisizione della notizia; in questo caso OdV deve essere immediatamente informato.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o comunque tali da legittimare il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile o del Codice Civile, ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell’arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello - così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti- sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i dipendenti della Società aventi qualifica di ‘dirigente’ costituisce grave violazione del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui dipendenti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri collaboratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del ‘dirigente’ ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali soggetti.

Le infrazioni di cui sopra, commesse dai dirigenti, saranno irrogate quanto previsto e nel rispetto delle normative applicabili.

7.4 Misure nei confronti degli amministratori e componenti organi di controllo

L'avvio del procedimento può muovere da una segnalazione da OdV all'Assemblea o al Procuratore, oppure può essere attivato da questi, in caso di diretta acquisizione della notizia; in questo caso OdV deve essere immediatamente informato.

I provvedimenti irrogabili sono i seguenti:

- richiamo scritto all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, verrà convocata l'Assemblea per la revoca dalla carica.

Per l'Amministratore costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di componenti degli organi di controllo, l'Amministratore Unico assumerà le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e si applicheranno le sanzioni di cui al paragrafo riferito ai “soggetti terzi”.

7.5 Misure nei confronti di soggetti terzi

Quanto alle violazioni del modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi, si prevede che esse potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

8. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI: LE MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE

I principi di controllo e le misure di prevenzione a carattere generale, attuate trasversalmente a tutti i processi di CBLd sono le seguenti:

8.1.1 Compiti, responsabilità e autorità

I livelli di dipendenza gerarchica e le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società sono formalizzate. Nelle procedure sono definiti i compiti e le responsabilità.

8.1.2 Sistema di deleghe

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle operazioni.

I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

8.1.3 Segregazione delle attività

All'interno delle procedure viene applicato il criterio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

8.1.4 Tracciabilità

I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse per quanto attiene le attività sensibili sono identificati, archiviati e conservati, a cura delle funzioni interessate, con modalità tali da impedire il danneggiamento, la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, e da permettere la ricostruzione "ex-post". L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché agli organismi di controllo aziendali.

8.1.5 Gestione dei flussi finanziari

Sono operative procedure per la corretta gestione dei flussi attivi e passivi e si adottano i principi generali riferiti alla corretta gestione della liquidità e degli investimenti e di tutela del patrimonio.

8.1.6 Monitoraggio dei dati economici

Viene predisposto e monitorato periodicamente dall'Amministratore il budget degli investimenti di concerto con la controllante (che lo condivide in sede di approvazione) e riferito al contratto per la gestione degli investimenti.

Sono operative regole per il periodico monitoraggio, da parte dell'Amministratore, dell'andamento economico generale della Società, mediante bilancio consuntivo e previsionale.

8.1.7 Procedure

Sono operative procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, a definire compiti ruoli e responsabilità, a stabilire le modalità operative per lo svolgimento delle attività e l'esecuzione dei relativi controlli nonché l'archiviazione delle registrazioni rilevanti.

8.1.8 Utilizzo "tools" informatici

CBL Distribuzione Srl utilizza sistemi informatici che garantiscono un workflow con separazione dei compiti nell'ambito della sequenza delle attività, la tracciabilità delle azioni e la raccolta delle registrazioni.

Le misure sopra citate non vengono specificamente richiamate nelle parti speciali, ma devono intendersi trasversalmente attuate nell'ambito di tutti i processi, funzionalmente alle logiche di prevenzione.

9. PARTE SPECIALE 1 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1 Funzione della Parte Speciale 1

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- Art. 316-bis c.p. malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 comma 2 n.1 c.p. Truffa (ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
- Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica
- Art. 2 Legge 23-12-1986 n. 898- indebita percezione da fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

- Art. 314 c.p. Peculato
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317 c.p. Concussione
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

9.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione Compliance Realizzazione Servizio	640 cp 321 cp 346bis cp	Reato di corruzione nell'ambito dei rapporti con controparti pubbliche (soggetto pubblico di vigilanza e controllo - es. GdF, AE, INPS, INAIL, DTL, ATS, VVF) al fine di pilotare il buon esito di una verifica o portare alla mancata o ridotta applicazione di una sanzione per la Società o di accelerare processi autorizzativi necessari a portare a termine specifici interventi (es. lottizzazione).

Processi “funzionalmente sensibili”

In riferimento ai reati previsti dall'articolo 25 si identificano come “funzionalmente sensibili” i processi di:

- “approvvigionamento” e “amministrazione” in quanto strumentali al procacciamento della “provvista di danaro per operazioni illecite” o all'attivazione di rapporti con controparti (fornitori) funzionali alla messa in atto della condotta illecita
- “gestione risorse - personale” per mettere in atto pratiche volte a garantire “altra utilità” alla controparte (selezione e assunzione di persona indicata da terzi).

9.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di attenersi alle seguenti condotte o divieti.

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti della Società preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- gestire in modo corretto il flusso di informazioni verso la Pubblica Amministrazione compresa ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc.;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;

E' vietato:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di consulenti esterni;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- procedere all'alterazione o la manomissione di archivi informatici della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare contributi e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati erogati.

Nell'ambito del processo "approvvigionamento" è richiesto di:

- verificare la reale esigenza di ricorrere alla prestazione esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione;
- selezionare il fornitore sulla base di criteri chiari, trasparenti e tracciabili, verificandone l'attendibilità tecnico-professionale ed etica richiedendo ogni informazione utile;
- formalizzare e sottoscrivere i contratti o gli incarichi prima dell'inizio della prestazione/fornitura (salvo eventuali deroghe che dovranno essere opportunamente giustificate);
- introdurre nei contratti, o nelle condizioni generali degli ordini, clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo e Codice Etico, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- monitorare le prestazioni effettuate dai fornitori, assicurando un'adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte per la verifica dell'effettività del prodotto/servizio erogato;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni che si occupano della verifica del fornitore, della contabilità fornitori e della liquidazione delle fatture;
- procedere al pagamento dei compensi solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione.

Nei rapporti con i fornitori è vietato:

- attivare rapporti con fornitori non qualificati secondo le regole previste dal Modello Organizzativo e relative procedure;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti e riconoscere compensi e rimborsi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'attività svolta e al rapporto contrattuale costituito e che non siano supportate da idonei giustificativi;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti.

Nell'ambito del Processo "compliance" "amministrazione" "realizzazione del servizio", nei casi di interlocuzione con gli enti di controllo è richiesto di:

- assicurare la piena collaborazione con i funzionari in occasione di eventuali audit o controlli;
- mantenere se possibile tracciabilità dei rapporti intrattenuti con tali soggetti pubblici.

E' vietato:

- adottare comportamenti indebiti in sede di ispezioni/controlli/verifiche per influenzare il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di controparti o intermediari esterni;
- ostacolare i funzionari nello svolgimento delle attività ispettive.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto di:

- verificare, prima di eseguire i pagamenti, la correttezza degli importi da remunerare in relazione al contratto/rapporto di lavoro in essere;
- garantire criteri comuni ed oggettivi per la definizione del sistema premiante.

E' vietato:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.

- effettuare rimborsi di spese non effettivamente sostenute o per le quali non è possibile produrre idonea documentazione di attestazione.

Nell'ambito del processo "gestione risorse – gestione del personale" è richiesto di:

- operare, nella selezione del candidato, rispettando il criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire l'allineamento delle competenze del candidato al fabbisogno interno di competenze;
- verificare l'assenza di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità, legate anche a precedenti situazioni lavorative del candidato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

E' vietato:

- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Società e non rispetti il principio di meritocrazia.

Per quanto riguarda i reati riferiti alle condotte informatiche si rimanda alle regole di condotta previste dalla parte speciale riferita ai reati informatici.

9.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

9.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

10. PARTE SPECIALE 2 - REATI INFORMATICI

10.1 Funzione della Parte Speciale 2

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 24-bis

- Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 24-bis D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

10.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Gestione Risorse - IT	615-ter cp	Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti o in generale di terzi. L'accesso abusivo oltre ad essere di per sé illecito potrebbe essere strumentale alla realizzazione di altre condotte criminose: ad esempio acquisire documentazioni o informazioni riservate a vantaggio della Società da privati (es. informazioni concernenti la clientela del concorrente) o Pubblici (amministrazione giudiziaria per informazioni su procedimenti a carico della Società). L'accesso abusivo potrebbe rivolgersi, in linea teorica, anche verso l'infrastruttura della rete interna, al fine di distruggere documenti compromettenti che possano sottoporre la Società ad un procedimento sanzionatorio.
Gestione Risorse - IT	615-quinquies cp 635-bis cp 635-quater cp	Danneggiamento di informazioni, dati programmi o infrastrutture tecnologiche di "terzi" (es. competitors) effettuato mediante la diffusione di virus o danneggiamento dei file; il medesimo reato può essere esteso a dati/informazioni (compromettenti) presenti nella rete LAN interna.
Gestione Risorse - IT	Art. 615-quater c.p.	Detenzione indebita ed utilizzo di codici di accesso nel momento in cui l'agente del reato utilizzi indebitamente "password" di accesso a sistemi informatici esterni o ad apparati della rete LAN interna.
Approvvigionamento	Tutti quelli sopra elencati	I reati sopra descritti possono potenzialmente essere attuati da un fornitore dotato della necessaria competenza e tecnologia.

10.3 Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito dei processi aziendali ed in particolare al processo "servizi IT" è richiesto ai destinatari

- Attuare le policies interne che regolamentano l'utilizzo idoneo delle infrastrutture tecnologiche (personal computer, accessi ed utilizzo della rete internet, accessi e utilizzo della rete LAN e livelli di privilegio, gestione delle password, utilizzo della posta elettronica, utilizzo di device informatici che non siano PC, utilizzo di specifici tools software e delle firme digitali, accessi fisici a locali tecnologici, backup);
- garantire che le attività di gestione della infrastruttura informatica interna nelle componenti hw e sw siano svolte nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività
- rispettare ogni misura per il corretto utilizzo dell'infrastruttura informatica prevista dal modello organizzativo privacy, con riferimento alla propria posizione nell'organigramma privacy e le nomine / autorizzazioni ricevute

E' vietato:

- alterare / danneggiare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie o sistemi, infrastrutture, apparati IT propri o di terzi per trarne vantaggi;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate per finalità diverse da quelle lavorative;
- installare software o programmi diversi da quelli autorizzati;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica per cui non si è autorizzati;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà della Pubblica Amministrazione o di Ente Pubblico o, in ogni caso, di pubblica utilità, per cui non si è autorizzati;
- contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;

- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Per i rapporti nei confronti dei fornitori di servizi informatici, nell'ambito del processo di "approvvigionamento", sono richieste le condotte e stabiliti i divieti previsti nella Parte Speciale 1 del presente documento.

10.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

10.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

11. PARTE SPECIALE 3 – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

11.1 Funzione della Parte Speciale 3

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 24-ter

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera
- Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74, DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 24 ter del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

11.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Il delitto di associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi. In astratto ciò ha l'effetto di estendere potenzialmente le responsabilità della Società a una serie indefinita di fattispecie criminose, potendo l'associazione per delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto. Per quanto riguarda i principi sanciti dal D.Lgs. 231/01 si ritiene che i vantaggi potranno derivare all'ente solo dalla commissione dei reati-fine: il reato associativo contribuisce a rendere possibile/più facile/più "duratura" la realizzazione dei citati reati-fine, ove sussistenti.

Dunque il rischio di coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale in relazione ai menzionati reati associativi viene considerato legato al rischio di commissione dei reati-presupposto "fine" già oggetto di mappatura e gestione in altri paragrafi del presente documento ai quali si rimanda.

Per quanto riferito al reato di cui all'articolo 416-bis c.p.

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Gestione risorse – gestione del personale	Art. 416-bis c.p.	Si potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società selezionasse persone "vicine" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici.

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Approvvigionamento	Art. 416-bis c.p.	Per quanto attiene il processo di approvvigionamento si potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto della Società selezionasse o attivasse rapporti con controparti-fornitori vicine ad organizzazioni criminali .

11.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- dare attuazione alle condotte e rispettare i divieti indicati nelle restanti Parti Speciali del presente Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati “fine” (che potrebbero essere commessi anche in forma associativa).

Nell'ambito dei processi “approvvigionamento” è richiesto ai destinatari di dare attuazione alle misure di selezione e verifica delle controparti già espresse nella Parte Speciale 1 del presente Modello, verificando referenze, profilo dell'organizzazione e notizie che possano identificare il potenziale coinvolgimento in organizzazioni criminali.

Nell'ambito del processo “gestione risorse-gestione del personale” è richiesto ai destinatari di attenersi ai criteri di condotta e divieti previsti dalla Parte Speciale 1 per la selezione del personale.

E' vietato instaurare rapporti di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, così come finanziare o comunque agevolare alcuna analoga attività.

11.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

11.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

12. PARTE SPECIALE 4 – REATI SOCIETARI

12.1 Funzione della Parte Speciale 4

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-ter

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali (Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità)
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

12.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione	2621 c.c.	Alterazione dei dati contabili con inserimento di dati inesistenti o di valori difforni da quelli reali (es. poste di tipo valutativo); il tutto al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
Amministrazione	2625 c.c.	Gli amministratori potrebbero occultare documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
Amministrazione	2626 c.c.	Gli amministratori potrebbero, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli.

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione	2627 c.c.	Gli amministratori potrebbero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Amministrazione	2628 c.c.	Gli amministratori potrebbero acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
Amministrazione	2629 c.c.	Le attività di operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori qualora la Società restituisse conferimenti ai soci o li liberasse dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, oppure illegale ripartizioni di utili o riserve, oppure illecite operazioni sulle azioni o quote sociali.
Amministrazione	2632 c.c.	Gli amministratori potrebbero formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
Erogazione dei servizi	2635 c.c.	Per quanto riguarda il reato di corruzione tra i privati il processo potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società offrisse o promettesse denaro od altra utilità, per sé o per altri, ad un amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o liquidatore di terzi al fine di ottenere vantaggi, con violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio e dell'obbligo di fedeltà di detti soggetti. L'azione potrebbe interessare i rapporti con società di certificazione e attestazione .
Amministrazione	2636 c.c.	Con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea , allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Effettuare qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.
Compliance	2638 c.c.	Nelle fasi di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e verifica potrebbe presentarsi il profilo di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza qualora la Società ponesse in essere comportamenti (alterazione delle informazioni, dei dati, omissioni) tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità, anche in sede di ispezione (Es. Garante Privacy – ANAC - ARERA).

Analogamente a quanto riportato nella Parte Speciale 1, e per le stesse motivazioni si considerano “funzionalmente sensibili” alla commissione del reato di “Corruzione tra privati” i processi di “approvvigionamento”, “amministrazione” e “risorse umane”.

Coerentemente si rimanda alle indicazioni della Parte Speciale 1 per l'individuazione dei relativi criteri di condotta, prescrizioni procedurali e divieti da mettere in atto nell'ambito di tali processi.

12.3 Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito del processo di “Amministrazione” è richiesto ai destinatari di.

- Fare in modo che il personale coinvolto abbia chiarezza sui principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio, situazioni contabili infrannuali e modalità di contabilizzazione.
- Garantire misure per il punto aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa.
- Attuare le procedure riferite al ciclo attivo, ciclo passivo, tesoreria, gestione amministrativa del personale, redazione del bilancio e rendicontazione, recupero crediti, gestione omaggi ospitalità e gestione spese;

- Applicare quanto previsto dai contratti di servizio con la controllante per la gestione degli investimenti e degli importi ricavati dalla tariffa, applicando le regole interne per il monitoraggio e rendicontazione;
- Operare in modo che:
 - le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
 - le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
 - i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
 - inserire le dovute attestazioni di veridicità nei prospetti informativi individuati.
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono o modificano i dati;
- conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- consentire l'effettuazione di controlli che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- predisporre la documentazione di reporting contabile secondo le scadenze previste;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio deve essere garantita la separazione dei compiti e dei controlli tra le funzioni interne della contabilità, i professionisti consulenti esterni ed i revisori prima della redazione della bozza definitiva.

E' fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

E' fatto inoltre divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione delle condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni, anche di carattere internazionale, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.

Nell'ambito del processo "compliance" è richiesto ai destinatari di:

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee.

E' vietato:

- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali.
- Nei rapporti con i rappresentanti delle Autorità è vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito per richiedere loro il compimento di atti contrari inerenti il loro ufficio o omissioni, portando vantaggi alla Società.

12.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

12.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

13. PARTE SPECIALE 5 – REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

13.1 Funzione della Parte Speciale 5

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-septies

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

13.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Realizzazione del servizio	Art. 589 c.p.	Evento infortunistico con morte di un lavoratore per mancato allineamento rispetto alle indicazioni normative riferite alla sicurezza. Contestuale significativo risparmio /vantaggio economico per risorse non impiegate dalla Società nell'adozione di misure preventive e/o protettive.
Realizzazione del servizio	Art. 590 c.p.	Evento infortunistico con lesione grave o gravissima di un lavoratore per mancato allineamento rispetto alle indicazioni normative riferite alla sicurezza. Contestuale significativo risparmio /vantaggio economico per risorse non impiegate dalla Società nell'adozione di misure preventive e/o protettive.

Si considerano le seguenti definizioni.

Lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personale gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

13.3 Criteri di condotta e divieti

Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti “principi generali di prevenzione”:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio (redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08) contenente:

- l'organizzazione per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio specificando le modalità per eseguirla;
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione.

Nell'ambito di tutti i processi aziendali ed in particolare nell'ambito del processo “realizzazione dei servizi” è richiesto ai destinatari di:

- Dare piena applicazione alle misure procedurali previste dal Documento di Valutazione del Rischio con particolare riferimento a quella relative a:

- Aggiornamento norme e leggi e conformità legislativa
- Gestione della sicurezza nell'ambito dei processi di approvvigionamento
- Gestione dei dispositivi di protezione individuale
- Sorveglianza sanitaria
- Misure di sicurezza negli interventi su reti e impianti a gas
- Formazione del personale, informazione e coinvolgimento
- Gestione non conformità incidenti near-miss
- Manutenzione attrezzature
- Gestione dell'emergenza
- Gestione sostanze e prodotti
- Aggiornare la valutazione dei rischi;
- Vigilare sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione;
- Applicare quanto previsto dal paragrafo "sistema disciplinare" ove le condizioni e l'esito della vigilanza interna lo renda necessario in caso di mancato rispetto delle misure e procedure interne per la prevenzione;
- Effettuare il riesame sul sistema sicurezza monitorando gli opportuni indicatori al fine di controllare l'attuazione del modello organizzativo per la sicurezza;
- Conservare le registrazioni, attestanti l'attuazione di quanto riportato ai punti sopra elencati, secondo criteri di idonea conservazione e tracciabilità.

13.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

13.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

14. PARTE SPECIALE 6 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

14.1 Funzione della Parte Speciale 6

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-octies

- Art. 648 c.p. Ricettazione
- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
- Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Art. 25- quinquiesdecies

- Articolo 2 (Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) –Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – commi 1 e 2bis;
- Articolo 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Articolo 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – commi 1 e 2bis;
- Articolo 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Articolo 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I reati di cui agli artt. 4, 5 e 10quater D. Lgs. 74/2000 costituiscono presupposto per l'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Articolo 4 – Dichiarazione infedele;
- Articolo 5 – Omessa dichiarazione;
- Articolo 10-quater – Indebita compensazione.

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-octies e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza.

14.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Amministrazione	Art. 648bis Riciclaggio	Agevolare la circolazione di denaro proveniente da azioni delittuose attraverso operazioni straordinarie. Processi interessati: ▪ approvvigionamento per tracciabilità di specifici acquisti (es. pannelli) ▪ Direzionale per partnership con organizzazioni finanziarie ▪ Vendite dato che il reato in questione potrebbe avere anche interessare operazioni con clienti non noti

Considerando il reato di autoriciclaggio compiuto nel momento in cui l'Ente impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative il danaro derivante da un reato non colposo con modalità atte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, si considerano i potenziali reati a monte che possano generare la provvista di danaro impiegata nella modalità appena descritte.

Tra i potenziali "reati fonte" non colposi che possano generare la provvista di danaro poi impiegata nella modalità appena descritte, si valutano come rilevanti i "reati tributari", che di seguito si trattano sia come reato compiuto nell'interesse o vantaggio diretto per CBLd, sia come "reato fonte" del reato di autoriciclaggio.

Processo	Reato	Potenziale modalità attuativa
Approvvigionamento (ciclo passivo) Amministrazione (fiscaltà)	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante FOI	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Concludere accordi indebiti con fornitori per generare fatture o altri documenti fiscali riferite ad operazioni inesistenti oppure difformi da quelli effettivi.
Amministrazione (Ciclo attivo / fiscalità)	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 8 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente / avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in modo da indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Amministrazione	D.Lgs. 10/03/2000 Nr. 74 art.10 occultamento o distruzione di documenti contabili	Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

14.3 Criteri di condotta e divieti

Per la comunanza di condotte per la prevenzione della fattispecie a rischio, ai soggetti Destinatari della presente Parte speciale, si richiede l'osservanza dei criteri di condotta contenuti nelle Parti Speciali 1 (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione) e 4 (Reati Societari) del presente Modello che si intendono, pertanto, richiamate.

Nell'ambito del processo di *approvvigionamento (ciclo passivo)*, è richiesto ai destinatari di:

- assicurare una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità nello svolgimento del processo;
- conservare un elenco/anagrafica dei fornitori ai quali rivolgersi suddivisi in base alle tipologie di fornitura;
- garantire trasparenza, veridicità e tracciabilità di ogni operazione;

- verificare la corrispondenza tra denominazione/ragione sociale del fornitore ed intestazione del conto corrente;
- conservare una anagrafica fornitore, limitare la possibilità di gestione della anagrafica a soggetti individuati e garantire tracciabilità di ogni variazione;
- effettuare ulteriori controlli nel caso in cui pervengano richieste, da parte dei fornitori, di modifiche che incidano sull'anagrafica (es pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di sede del fornitore);
- procedere al pagamento della prestazione solo dopo averne verificato l'effettivo svolgimento e la corrispondenza dei dati (controparte, quantitativo, prezzo, ecc.) con il rapporto contrattuale;
- garantire una adeguata conservazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- rivolgersi a fornitori non previsti nell'elenco adottato dalla Società e, nel caso sia necessario, procedere preventivamente alle verifiche previste dalla procedura;
- stringere accordi verbali con i fornitori;
- effettuare qualsiasi modifica degli ordini o della anagrafica senza motivata ragione o autorizzazione;
- alterare o falsificare documenti al fine di rappresentare un'operazione commerciale divergente rispetto a quella effettivamente avvenuta;
- effettuare pagamenti in paesi diversi rispetto a quello di sede del fornitore;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi rispetto a coloro che hanno effettivamente eseguito la prestazione;
- effettuare pagamenti delle prestazioni in caso di mancata corrispondenza con gli ordini (totale o parziale) o di mancato riscontro documentale (totale o parziale).

Nell'ambito del processo "vendita" (ciclo attivo), è richiesto ai destinatari di:

- conservare una anagrafica cliente, limitare la possibilità di gestione della anagrafica a soggetti individuati e garantire tracciabilità di ogni variazione;
- garantire trasparenza, veridicità e tracciabilità di ogni operazione;
- concludere sempre rapporti commerciali per iscritto;
- rendere edotti i clienti dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico da parte di CBLd (ad esempio, mediante pubblicazione sul sito web) al fine di adeguare il rapporto commerciale ai principi ivi contenuti;
- monitorare l'incasso del credito commerciale, con specifiche assegnazione di responsabilità, gestendo e tracciando le situazioni anomale;
- garantire una adeguata conservazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- stringere accordi verbali con i clienti;
- stringere accordi o falsificare documenti per simulare vendite in realtà mai avvenute;
- stringere accordi o falsificare documenti per simulare una vendita per importi inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti.

Nell'ambito del processo "amministrazione" è richiesto ai destinatari di

- garantire la correttezza e completezza di ogni registrazione contabile attraverso l'incrocio con i dati delle operazioni commerciali;
- garantire la trasparenza di ogni registrazione contabile attraverso adeguata conservazione della documentazione che evidenzia il processo decisionale e autorizzativo;
- limitare la possibilità di gestione dei dati contabili a soggetti precisamente individuati;
- per le fatture emesse e ricevute, va effettuata la verifica sull'effettiva corrispondenza delle stesse all'esistenza della transazione ed all'importo della stessa come indicato in fattura;

- gestire le anomalie emerse nel controllo della fatturazione;
- prevedere un sistema di *back up* che consenta:
 - la conservazione elettronica delle scritture contabili su supporti idonei;
 - adeguati livelli autorizzativi per l'accesso informatico ai *backup* e per la facoltà di cancellare quanto registrato.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire nel sistema gestionale documenti contabili dei quali non si sia verificata la corrispondenza con i dati delle operazioni commerciali o qualora vi siano delle difformità o anomalie non risolte;
- in caso di emersione di difformità, falsificare la documentazione contabile o qualsiasi altra documentazione per occultare la difformità;
- distruggere o occultare documenti di cui è obbligatoria la conservazione

Nell'ambito del processo amministrazione (gestione fiscale) è richiesto ai destinatari di

- ispirare l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali a principi di veridicità, completezza e correttezza
- adottare una procedura che assicuri il corretto adempimento degli obblighi fiscali e che disciplini la gestione di tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- nel caso in cui l'attività di elaborazione delle dichiarazioni fiscali sia affidata ad un consulente esterno, inserire apposita clausola nel rapporto contrattuale che obblighi il consulente all'osservanza dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico;
- attestare i controlli di completezza, correttezza e veridicità dei dati contabili prima della trasmissione al consulente esterno/organi di controllo;
- garantire tracciabilità alle interlocuzioni avvenute con il consulente, in modo tale da poter ricostruire le decisioni adottate in caso di successivi controlli;
- richiedere al consulente esterno riscontro scritto dell'adempimento degli obblighi tributari;
- monitorare l'evoluzione del piano normativo di riferimento, al fine di garantire eventuali necessità di adeguamento in materia fiscale;
- monitorare costantemente gli adempimenti di legge (scadenziario) al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- controllare e monitorare l'utilizzo dei crediti maturati;
- controllare l'accesso ai sistemi informativi, al fine di evitare che vengano alterati i dati trasmessi all'amministrazione pubblica.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi inesistenti;
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi non aventi esatto riscontro documentale contabile (totale o parziale),
- inserire, nelle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un importo inferiore a quello reale;
- omettere di presentare la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto nei termini di legge;
- utilizzare in sede di dichiarazione crediti di imposta non spettanti.

14.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

14.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

15. PARTE SPECIALE 7 – REATI AMBIENTALI

15.1 Funzione della Parte Speciale 7

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-undecies

- Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
- Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto
- Art. 1, L. 150/1992 Commercio di esemplari di specie animale e vegetale
- Art. 2, L. 150/1992 Commercio di esemplari di specie animale e vegetale
- Art. 3-bis L. 150/1992 Falsificazione / alterazione di certificati
- Art. 6, L. 150/1992 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- Art. 137, D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale
- Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti
- Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 D.lgs. 152 - traffico illecito di rifiuti
- Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis D.lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 D.lgs. 152/2006 Sanzioni
- Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono
- Art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento (da navi) doloso
- Art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento (da navi) colposo da navi

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza..

15.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Realizzazione del servizio	452-bis / quinquies / octies	Condotte di imperizia, negligenza ed imprudenza che, disattendendo i requisiti di legge, provocano una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo / di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. In riferimento a potenziali incidenti relativi alla gestione dell'odorizzante.
Realizzazione del servizio	452- quater / quinquies / octies Art. 137 D.Lgs. 152	Condotte di imperizia, negligenza ed imprudenza che, disattendendo i requisiti di legge provocano un disastro ambientale inteso come: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Le stesse possono provocare inquinamento del suolo. Il tutto in riferimento a potenziali incidenti relativi alla gestione dell'odorizzante.
Realizzazione del servizio	Art. 256, D.lgs. 152/2006	Mancato rispetto delle prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti derivanti dalle attività di realizzazione servizio, manutenzione o di cantiere.
Realizzazione del servizio	Art. 258, D.lgs. 152/2006 Art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006	Mancato rispetto delle prescrizioni di legge inerenti la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e delle regole di tracciabilità previste dal Sistri per i rifiuti pericolosi. Riferimento ai rifiuti delle attività di realizzazione servizio, manutenzione e cantiere.
Approvvigionamento	Art. 260, D.lgs. 152/2006 Art. 260bis, D.lgs. 152/2006	Utilizzo di fornitori che non rispettano: la normativa di gestione, trasporto e smaltimento rifiuti (con vantaggio per la Società in termini di risparmio di costi) o di fornitori che non attuano quanto previsto dal capitolato per la gestione odorizzante.

15.3 Criteri di condotta e divieti

Nell'ambito del processo di "realizzazione del servizio" è richiesto ai destinatari di:

- Monitorare le attività del fornitore incaricato della gestione dell'odorizzante;
- Monitorare in generale la gestione dei rifiuti in cantiere secondo quanto prescritto dalla legge;
- Mettere in atto le procedure per la gestione degli incidenti e delle emergenze ambientali.

Nell'ambito del processo di "Approvvigionamento" è richiesto ai destinatari di:

- attenersi ai criteri di condotta e divieti previsti dalla Parte Speciale 1 del presente Modello nei rapporti con le controparti fornitori.

E' inoltre richiesto ai destinatari di:

- Recepire i contenuti e mantenere costante aggiornamento sulla normativa e sulle leggi cogenti riferite all'ambiente;
- rispettare il sistema di deleghe definito;
- dare piena attuazione alle procedure interne relative all'aggiornamento norme e leggi e conformità legislativa;
- Vigilare sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione;

- Applicare quanto previsto dal paragrafo “sistema disciplinare” ove le condizioni e l’esito della vigilanza interna lo renda necessario in caso di mancato rispetto delle misure e procedure interne;
- Conservare le registrazioni, attestanti l’attuazione di quanto riportato ai punti sopra elencati, secondo criteri di idonea conservazione e tracciabilità.

15.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l’Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

15.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

16. PARTE SPECIALE 8 – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE

16.1 Funzione della Parte Speciale 8

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

Articolo 25-duodecies

- Artt 12 e 22 D.Lgs. 286/98

In generale è richiesto che i destinatari, secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, si attengano ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-duodecies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nel rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del "Codice Etico" che richiamino condotte preventive riferibili ai reati sopra elencati;
- applicare ogni procedura, policy o altro documento prescrittivo richiamato dalla presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza..

16.2 Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processo sensibile	Reato	Potenziale modalità attuativa
Gestione risorse - risorse umane	Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. n. 286/1998	Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di occupazione di lavoratori stranieri provenienti da Stati terzi i quali risultino privi del permesso di soggiorno oppure con il permesso scaduto.

16.3 Criteri di condotta e divieti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesta l'applicazione delle regole definite nella Parte Speciale 1 per la selezione del personale con applicazione della specifica procedura di pertinenza.

16.4 Flussi informativi

Ogni destinatario che dovesse venirne a conoscenza di violazioni dei principi di controllo e comportamento riportati nella presente Parte Speciale, deve attivare la segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dalla procedura interna.

Il destinatario, qualora individuato dalla medesima procedura, è tenuto a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni in essa richieste.

16.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale.

17. ALLEGATO 1 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)****Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee(2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4). Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri(1), inducendo taluno in errore(2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(4)(5). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare(7)(8);

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649](9);

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5(10). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria**

Falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, inerenti a: Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative / Articolo 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati in attestati del contenuto di atti / Articolo 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici / Articolo 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative / Articolo 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità / Articolo 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato / Articolo 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico / Articolo 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni / Articolo 487 c.p. / Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico / Articolo 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali / Articolo 489 c.p. Uso di atto falso / Articolo 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri / Articolo 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti / Articolo 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00^{14-bis}. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti ... / medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 314 c.p. Peculato**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Articolo 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita

nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 323 c.p. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Articolo 346-bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche

al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Articolo 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni

Articolo 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Articolo 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare li, come previsto dai commi 1 o 4 del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater¹, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 583-bis. c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 600. c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Reati di abusi di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 184. del D. Lgs. 58/98 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. del D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 589 c.p. Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica

la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena

non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a Euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro trecentonove a Euro milleduecentotrentanove.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo cApoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 648 c.p. Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n.231/2001)

Art 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art 493-quater codice penale - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. **La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, falsità personale), contro il patrimonio (mediante violenza alle cose o alle persone – mediante frode) o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quanto ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n.231/2001)

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a) bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto

di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 (protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, cApo III del codice penale.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 137, D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale- sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato

5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ...

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo...

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano

in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico riceettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 279 D.lgs. 152/2006 Sanzioni (Emissioni)

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 ...

Art. 8 D.lgs. 202/2007 Inquinamento doloso (provocato da navi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 D.lgs. 202/2007 Inquinamento colposo (provocato da navi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Razzismo e xenofobia (Art. 25- terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 3, Legge 13 Ottobre 1975 n. 654 – Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Si applica la pena ... se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'Apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7,8 dello Statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12.6.99 n. 232.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25- quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 1, Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 – Frode in manifestazioni sportive

Offre o promette danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI da UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo stato e dalle associazioni ad essi aderenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Art. 4, Legge 13 Dicembre 1989 n. 401 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

Reati tributari (Art. 25- quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare

delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Contrabbando (Art. 25- sexsiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit. - D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 518-bis c.p Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale (definito all' Art. 10 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Art. 518-ter c.p Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Art. 518-quater c.p Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

Art. 518-octies c.p Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento

Art. 518-decies c.p Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-sexies c.p Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291-quater D.P.R. n. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

18. ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI CBL DISTRIBUZIONE SRL
